

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 163

19 aprile 2017

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MARCHETTI Daniele, FABBRI, DELMONTE, RANCAN, LIVERANI, RAINIERI, BARGI, PETTAZZONI, POMPIGNOLI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2007, N. 17 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TABAGISMO)"

Oggetto assembleare n. 4503

Relazione

Con questa modifica alla Legge regionale n.17 del 2007 si intende raccogliere un invito dell'assessorato che, per sua stessa ammissione, si trova in difficoltà ad elaborare un report in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo con cadenza annuale, ritenendo opportuno una cadenza quinquennale per avere tutti i dati necessari che permettano di trasmettere un documento realistico e completo.

Ribadiamo l'importanza della lotta contro il tabagismo e proprio in questa ottica assume una maggiore importanza il monitoraggio effettuato dall'assessorato.

La Legge regionale vigente impone alla Giunta di stilare un report con cadenza annuale, cosa ritenuta impossibile visto che molti dati non sono disponibili se non in periodi più lunghi.

È altrettanto vero, però, che la Regione è in grado di elaborare alcuni dati annualmente.

Questo fattore rende possibile almeno un'informativa annuale in commissione che trasmetta quelli che sono i dati al momento in possesso ed eventuali andamenti sui quali poter lavorare.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

*Modifiche all'articolo 7
della legge regionale n. 17 del 2007*

1. All'articolo 7 (Monitoraggio e valutazione) della Legge Regionale 27 luglio 2007, n. 17, il comma 1 è sostituito con il testo seguente:

“1. La Regione attua il monitoraggio sull'applicazione

della presente legge e la valutazione dei suoi effetti in relazione ai fini ed agli obiettivi enunciati all'articolo 1.

Annualmente la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, svolge un'informativa alla commissione referente dell'Assemblea legislativa, riportando i dati più aggiornati in proprio possesso e con cadenza quinquennale la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, trasmette un apposito rapporto all'Assemblea legislativa.”.
